

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

N. 23/2016

OGGETTO: *autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorsi vari.*

Il giorno quattro del mese di agosto duemilasedici, a partire dalle ore 13:00 presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1.	<i>Claudio Lubatti</i>	<i>Presidente Agenzia</i>	<i>X</i>
2.	<i>Franco Campia</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	<i>X</i>
3.	<i>Francesco Balocco</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	<i>X</i>

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario della seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Claudio Lubatti** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorsi vari.

A relazione del Presidente

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione n.9 del 18/05/2016 è stato approvato lo schema di convenzione per il trasferimento del contratto di servizio di trasporto pubblico locale afferente il bacino della Provincia di Alessandria.

Con l'articolo 10 della Convenzione, sottoscritta definitivamente in data 08/06/2016, "Si stabilisce il trasferimento del contenzioso in essere tra la Provincia di Alessandria e la SCAT a r.l., sino alla data del 15 marzo 2016, di cui all'allegata tabella, in capo all'Agenzia della Mobilità Piemontese".

La tabella a cui fa riferimento il citato articolo della Convenzione è la Tabella contenuta nell'Allegato 4 alla Convenzione nella quale si dà atto del contenzioso in corso tra la Provincia di Alessandria e la Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. (il quadro era aggiornato al 15/03/2016). In particolare il contenzioso a cui si fa riferimento nella citata Tabella è riassumibile come segue:

▪ Ricorso n°137/2014

E' stato richiesto da SCAT a r.l. l'annullamento di tutti gli atti di Programmazione TPL assunti dall'Ente nel 2014 e nel 2015 al fine della rideterminazione delle percorrenze sul territorio e per statuire i nuovi contributi chilometrici unitari oltrechè l'eventuale debenza di ulteriori somme a SCAT per corse asseritamente svolte ma non autorizzate.

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso pronunciandosi nel medesimo modo anche sui motivi aggiunti; SCAT a r.l ha presentato ricorso al Consiglio di Stato (notificato il 23/06/2016 all'Agenzia) richiedendo l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR, richiedendo inoltre l'annullamento degli atti impugnati e la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno, all'adempimento del credito e alla restituzione di somme; nello specifico la richiesta di condanna alla Provincia di Alessandria è per il pagamento di: € 469.582,99 per servizi svolti nel periodo aprile 2014 gennaio 2015 oltre che la condanna a titolo di risarcimento nella misura di € 1.410.677,89 (ovvero in subordine di euro 1.000.000,00 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria della domanda giudiziale a saldo);

▪ Ricorso n° 692/15

E' stato richiesto da SCAT a r.l. l'annullamento delle penali comminate dalla Provincia per le irregolarità nei percorsi e per eccesso di anticipo in partenza e di ritardo in arrivo degli autobus, secondo rilevamento mediante sistema AVM montato sui mezzi. SCAT Scarl contesta nei fatti l'applicazione della contabilità dei servizi TPL usufruendo dell'attrezzaggio AVM, ritenuto difforme alle disposizioni contrattuali.

E' stato richiesto da SCAT a r.l. il riconoscimento del diritto della ricorrente di ottenere corrispettivi e compensazioni secondo il chilometraggio effettivamente svolti.

E' stata richiesta da SCAT a r.l. la condanna della P.A. al pagamento della somma di euro 410.002,17 + interessi e rivalutazione per compensi aggiuntivi anni 2012-13 -14 (ovvero per maggiori percorrenze effettuate sul territorio, nella sua realtà piano altimetrica – in aggiunta ai percorsi tracciati nel P.E.);

E' stata richiesta da SCAT a r.l. la condanna della P.A. al risarcimento del danno patito dalla ricorrente per effetto delle penali applicate per una somma pari a euro 894.671,53 (richiesta presente nel secondo atto di motivi aggiunti; con il medesimo secondo atto di motivi aggiunti, è stata inoltre presentata domanda cautelare di sospensione di ulteriori atti assunti dalla Provincia di Alessandria con i quali venivano determinati inadempimenti a carico di SACT per € 570.000.00 e

applicazioni di penali, a vario titolo, per complessivi € 2.932.287,93; il TAR Piemonte sez. II ha accolto la domanda cautelare sospendendo detti atti).

E' stato richiesto, con il terzo atto di motivi aggiunti presentato da SCAT a r.l., l'annullamento delle note della Provincia della Direzione Patrimonio Trasporti della Provincia di Alessandria con le quali sono state disposte penali riferite alle corse di aprile, maggio e giugno 2016, rispettivamente per € 26.019,90, € 21610,00 ed € 576.903,82.

▪ Ricorso n. 732/15

SCAT a r.l. impugna i seguenti provvedimenti:

- DDAT1 72/15 di presa d'atto dei mezzi utilizzati da SCAT per il servizio TPL nel 2015
- diverse note della Direzione Edilizia e Trasporti dell'Ente (a partire dal 22/09/15 fino al 10/12/2015) relative alla eccessiva anzianità del parco autobus in servizio ovvero a denuncia di anomalie riscontrate sui mezzi stessi o ancora alla possibile applicazioni di Penali contrattualmente previste (in merito all'età media degli autobus del parco circolante difforme al limite di anni 7, e circa il divieto di impiego di mezzi di età superiore ad anni 18) SCAT giustifica la propria posizione appellandosi ai non ricevuti contributi pubblici quale forma di sostegno per l'acquisto di bus nuovi per la conseguente sostituzione di quelli di età avanzata.

▪ Ricorso n. 733/15

SCAT a r.l. impugna i seguenti provvedimenti:

- - DDAT1 70/15 di aggiornamento e modifica del Piano di esercizio TPL 2015 (atto poi superato nei contenuti dalle DDAT1 83/15 e 90/15 impugnate nel ricorso n. 137/15);
- - diverse note della Direzione Edilizia e Trasporti dell'Ente relative alla modifica dell'orario estivo di una corsa della tratta Cassano Spinola – Novi Ligure e di assegnazione della stessa a vettore diverso da SCAT Scarl.
- - Chiede inoltre la condanna della P.A. al risarcimento del danno patito in conseguenza degli atti impugnati che quantifica in complessivi euro 26.800,00 (2.000,00 per illegittima preclusione a svolgere la corsa, 4.800,00 per penali illegittimamente comminate, 20.000,00 per pregiudizio alla credibilità del Consorzio)

Il TAR Piemonte Sez II ha respinto il ricorso in oggetto.

Ai predetti ricorsi elencati nel citato Allegato 4 alla Convenzione se ne sono aggiunti ulteriori due.

Il primo, promosso da SCAT a r.l. (Ricorso 497/16 notificato all'Agenzia in data 10/05/2016) avverso il silenzio dell'Amministrazione nel procedimento volto al passaggio delle funzioni in materia di TPL e del contratto di servizio di per lo svolgimento del TPL su gomma nel bacino provinciale di Alessandria per il periodo 13.09.2010-12.09.2016 dalla Provincia di Alessandria all'Agenzia della mobilità piemontese. Per tale ricorso sono stati presentati motivi aggiunti (atto notificato all'Agenzia in data 12/07/2016) volti all'annullamento della Convenzione per il trasferimento del contratto di servizio di trasporto pubblico locale afferente il bacino Provincia di Alessandria e alla condanna al risarcimento dell'ulteriore danno derivante dall'illegittimità del provvedimento.

Infine, la Provincia di Alessandria (nota prot 6366/2016 del 15/07/2016) ha trasmesso il testo di un ricorso promosso da ARFEA srl, in corso di notifica anche all'Agenzia, con il quale la società chiede al TAR Piemonte di annullare oltre che gli atti con i quali la Provincia ha avviato il procedimento di messa a gara di servizi di TPL a mezzo autobus su percorsi urbani ed extraurbani nel territorio della Provincia di Alessandria (avviso di preinformazione pubblicato in data

16/06/2016 nel supplemento Gazzetta Ufficiale UE, atti presupposti adottati dal Comune di Casale M.to e della Provincia di Alessandria ecc...), anche alcune disposizioni contenute nel Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi del TPL, istituito dall'Agenzia, così come approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 10 del 30/05/2016, in quanto richiamate dal citato avviso di preinformazione.

Tutto quanto sopra premesso,

dovendo dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 10 della Convenzione che prevedono il trasferimento in capo all'Agenzia del contenzioso indicato nell'Allegato 4 alla medesima;

ritenuto di dover resistere al ricorso 497/16 promosso da SCAT a r.l. e notificato all'Agenzia in data 10/05/2016 nonché al ricorso promosso da ARFEA srl in corso di notifica all'Agenzia,

considerato che nessuno dei dipendenti in servizio dell'Agenzia è iscritto all'ordine degli avvocati e non potendo quindi affidare a risorse interne il patrocinio in giudizio dell'Agenzia, si ritiene di autorizzare il direttore generale ad individuare una professionalità esterna a cui attribuire l'incarico.

In relazione a quanto sopra

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato "Agenzia della mobilità piemontese";

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.;

Visto l'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto del Consorzio in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione ad autorizzare il presidente dell'Agenzia a resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi:

1. di autorizzare il Presidente a dare esecuzione alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della Convenzione per il trasferimento del contratto di servizio di trasporto pubblico locale afferente il bacino della Provincia di Alessandria;
2. di prendere atto del ricorso esperito da SCAT a r.l. (Ricorso 497/16 notificato all'Agenzia in data 10/05/2016);
3. di prendere atto del ricorso promosso da ARFEA srl, in corso di notifica anche all'Agenzia (i cui contenuti sono stati anticipati dalla Provincia di Alessandria con nota prot 6366/2016 del 15/07/2016);
4. di autorizzare il Presidente dell'Agenzia a resistere alle liti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 nonché ad esercitare eventualmente i poteri di conciliazione e transazione per dette liti;

5. autorizzare il direttore generale ad individuare una o più professionalità esterne a cui attribuire l'incarico di difesa in giudizio;
6. di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 3

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Ing. Cesare Paonessa	IL PRESIDENTE Dott. Claudio Lubatti